



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
AGGIORNATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 25 FEBBRAIO 2020**

Indice

Indice

1	Scopo.....	3
2	Identificazione delle Parti Correlate.....	3
3	Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	3
3.1	Operazioni di maggiore rilevanza.....	4
3.2	Operazioni di minore rilevanza.....	4
3.3	Casi di esclusione.....	4
4	Nomina del Comitato e requisiti di indipendenza degli amministratori – Presidi Equivalenti.....	6
4.1	Il Comitato.....	6
4.2	I Presidi Equivalenti.....	6
5	Processo per l'istruzione e l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	7
5.1	Informativa sull'operazione.....	7
5.2	Parere del Comitato o dei Presidi Equivalenti.....	7
5.3	Approvazione dell'operazione.....	7
5.4	Informativa interna e comunicazioni al pubblico.....	8
6	Procedure interne alle Controllate.....	9
7	Verifica e informazione agli organi societari.....	10
8	Modifiche ed integrazioni.....	10
9	Definizioni.....	10
10	Allegati.....	12

1 Scopo

In conformità al “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (“**RPC**”) emanato dalla Consob¹, il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata all’unanimità previo parere favorevole dell’esperto indipendente, ha adottato la presente procedura per la Gestione delle Operazioni con Parti Correlate. Tale procedura ha lo scopo di disciplinare e definire le competenze e le responsabilità e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti che si qualificano come Correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2 Identificazione delle Parti Correlate

Ai fini della presente procedura e con riferimento all’Allegato 1 del RPC, sono considerate parti correlate (le “**Parti Correlate**”) di Acque Potabili:

- a) le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controllano Acque Potabili, sono controllate da Acque Potabili, o sono sottoposte a comune controllo con Acque Potabili;
 - detengono una partecipazione in Acque Potabili tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - esercitano il controllo su Acque Potabili congiuntamente con altri soggetti;
- b) le società collegate di Acque Potabili;
- c) le *joint venture* in cui Acque Potabili è una partecipante;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche di Acque Potabili o delle sue controllanti;
- e) gli stretti familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e d);
- f) le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti d) e e) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti di Acque Potabili, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

L’elenco delle Parti Correlate è aggiornato dall’Unità AMCO di Acque Potabili, sulla base delle informazioni in proprio possesso e di quelle ricevute dalle funzioni amministrative delle società controllate. L’elenco è comunicato di volta in volta dall’Unità AMCO alle funzioni aziendali/unità organizzative interessate delle società.

3 Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

Ai fini del presente documento e in conformità a quanto previsto dall’Allegato 1 del RPC, costituiscono Operazioni con Parti Correlate i trasferimenti di risorse, servizi o obbligazioni fra Acque Potabili, o tra le società direttamente e/o indirettamente controllate da Acque Potabili, e una o più Parti Correlate, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo².

Le Operazioni con le Parti Correlate sono classificate in “Operazioni di maggiore rilevanza”, “Operazioni di minore rilevanza” e “Casi di esclusione”.

¹Il Regolamento Consob n. 17221 del 13 marzo 2010, come successivamente modificato.

²Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3.1 Operazioni di maggiore rilevanza

In accordo con quanto previsto dall'Allegato 3 del RPC, sono "Operazioni di maggiore rilevanza" le seguenti categorie di Operazioni con Parti Correlate:

- a) operazioni il cui *indice di rilevanza del controvalore* superi la soglia del 5%. Tale indice è rappresentato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società o, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione);
- b) operazioni il cui *indice di rilevanza dell'attivo* superi la soglia del 5% (in caso di acquisizioni e cessioni di partecipazioni o altre attività). Tale indice è rappresentato dal rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società;
- c) operazione il cui *indice di rilevanza delle passività* superi la soglia del 5%. Tale indice è rappresentato dal rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società;
- d) le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra descritti risulti superiore alla soglia di 2,5%;
- e) in caso di cumulo di più operazioni le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base degli indici previsti, ove applicabili. Per verificare il superamento delle soglie, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro;
- f) qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti dal presente paragrafo e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta di Acque Potabili, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tale fine Acque Potabili comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

3.2 Operazioni di minore rilevanza

Si tratta di quelle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate come casi di esclusione.

3.3 Casi di esclusione

Secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 dell'RPC, rappresentano casi e facoltà di esclusione le seguenti tipologie di Operazioni con Parti Correlate:

- a) le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e alle remunerazioni degli amministratori investiti di cariche particolari rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea;
- b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea³;
- c) le consulenze professionali di valore complessivo non superiore a 20.000 €;
- d) i contratti con società o altri soggetti di valore complessivo non superiore a 100.000 €;

³Ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico e relative operazioni esecutive.

- e) le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, cioè alle stesse condizioni che si applicano fra parti indipendenti, ed effettuate sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale, a condizione che:
- le società comunichino alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - le società con azioni quotate in mercati regolamentati indichino nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
 - le società con azioni diffuse indichino nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.

Tali operazioni sono comunque sempre valutate e approvate dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna società coinvolta nell'operazione;

- f) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo (ove esistente) per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- g) le Operazioni con e tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Società Collegate ("**Operazioni infra-Gruppo**"), qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano "Interessi Significativi" di altre Parti Correlate della Società. Per "Interessi Significativi" si intende qualsiasi interesse da cui possa derivare un beneficio economico – di importo che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, sia significativo per il beneficiario – dipendente da o connesso ai risultati di esercizio o al valore delle azioni o quote della Società Controllata o della Società Collegata o ai risultati o all'effettuazione dell'Operazione in oggetto.

Non si considerano "Interessi Significativi" quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Società Collegate.

- h) in caso di urgenza, le operazioni che non sono di competenza dell'assemblea e che non devono essere da questa autorizzate, ove espressamente consentito dallo statuto, a condizione che:
- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - la relazione e le valutazioni siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo;
 - entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le

informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

L'elenco delle Operazioni con parti Correlate, con indicazione della categoria a cui appartengono, è tenuto aggiornato dalla funzione Segreteria Societaria di AMCO di Acque Potabili (si veda Allegato A "Elenco Operazioni con Parti Correlate").

4 Nomina del Comitato e requisiti di indipendenza degli amministratori – Presidi Equivalenti

4.1 Il Comitato

Acque Potabili potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Comitato per la valutazione delle Operazioni con le parti Correlate (il "**Comitato**"), composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti nominati al suo interno.

Il Comitato, ove istituito, è dotato delle seguenti funzioni:

- esprime un parere preventivo sulle procedure e sulle relative modifiche;
- esprime un motivato parere sull'interesse della società al compimento delle operazioni con parti correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- in caso di operazioni di maggiore rilevanza, è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Gli amministratori di Acque Potabili sono indipendenti se non ricadono in una delle seguenti casistiche:

- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gli azionisti che controllano la Società di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipino a patti parasociali per il controllo della Società stessa;
- c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nelle due parti precedenti.

Ogni anno gli amministratori appartenenti al Comitato firmano una dichiarazione scritta di indipendenza (si veda Allegato B "Dichiarazione di Indipendenza"). Le dichiarazioni sono archiviate dall'Unità AMCO.

4.2 I Presidi Equivalenti

Qualora, a causa dell'assenza di un numero sufficiente di amministratori indipendenti, non sia possibile istituire il Comitato, Acque Potabili ricorre a presidi alternativi equivalenti idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni ai sensi del RPC (i "**Presidi Equivalenti**").

Salva la possibilità di individuare Presidi Equivalenti differenti, è considerato Presidio Equivalente lo svolgimento delle funzioni del Comitato da parte: (a) del Collegio Sindacale; o (b) di un esperto indipendente.

Resta inteso che nell'ipotesi di Presidio Equivalente che prevede l'intervento del Collegio Sindacale, l'equivalenza potrà ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

5 Processo per l'istruzione e l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

Il processo per l'istruzione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate segue un iter diverso a seconda della rilevanza dell'operazione. Di seguito sono riportate le attività che Acque Potabili deve svolgere per ogni tipologia di operazione.

5.1 Informativa sull'operazione

Ciascuna funzione aziendale/unità organizzativa interessata di Acque Potabili o delle sue controllate (si veda a proposito il Capitolo 6), anche sulla base dell'elenco delle Parti Correlate ricevuto, comunica alla funzione AFLEG – Segreteria Societaria di Acque Potabili, prima del suo compimento, la possibilità di concludere un'Operazione con Parti Correlate. In particolare le funzioni aziendali/unità organizzative interessate trasmettono alla funzione AFLEG - Segreteria Societaria un documento (Allegato [DC](#) "Valutazione dell'OPC") che riporta le informazioni relative alle operazioni, quali: descrizione delle caratteristiche, modalità esecutive, termini e condizioni dell'operazione, indicazione delle parti correlate coinvolte, natura della correlazione e sull'interesse e le motivazioni sottostanti.

La funzione AFLEG - Segreteria Societaria di AMCO trasmette il documento all'Unità AMCO che, al fine dell'applicazione della relativa procedura, valuta in quale tipologia l'operazione rientri fra quelle descritte all'interno del Capitolo 3 e ne dà indicazione all'interno del documento "Valutazione dell'OPC" (Allegato C).

5.2 Parere del Comitato o dei Presidi Equivalenti

Il documento "Valutazione dell'OPC" è inviato dall'Unità AMCO ai membri del Comitato ovvero, a seconda del caso, al soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti, composto secondo quanto previsto dal Capitolo 4, affinché effettui una valutazione di dettaglio dell'operazione ed esprima un motivato parere sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato ovvero, a seconda del caso, il soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti ha la facoltà, in situazioni che richiedono conoscenze che esulano dalle loro competenze professionali, di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta per la valutazione dell'operazione. Con riferimento ai servizi resi dagli esperti indipendenti, l'ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione è pari a 20.000,00 € con riferimento alle operazioni di minore rilevanza e pari a 100.000,00 € con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza; fatta in ogni caso salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di autorizzare importi di spesa superiori.

Al termine della valutazione, il Comitato ovvero, a seconda del caso, il soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti elabora una presentazione riguardante l'operazione, contenente un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione medesima, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società, e la trasmette all'Unità AMCO.

Il parere espresso dal Comitato ovvero, a seconda del caso, dal soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti in merito alle operazioni di minore rilevanza è considerato non vincolante al contrario di quello espresso per le operazioni di maggiore rilevanza, che è invece ritenuto vincolante.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato ovvero, a seconda del caso, il soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti è inoltre coinvolto nella fase delle trattative e nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

5.3 Approvazione dell'operazione

La funzione AFLEG - Segreteria Societaria, previo coordinamento con l'Unità AMCO, informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili in merito all'operazione e, con il consenso

del Presidente, inserisce la proposta di deliberazione, corredata della valutazione del Comitato ovvero, a seconda del caso, del soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti, tra le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'operazione viene sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili e di ciascuna società coinvolta nell'operazione.

Durante la riunione del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore di Acque Potabili che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, deve comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse; inoltre, se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale (Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del giudizio espresso dal Comitato ovvero, a seconda del caso, del soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti, delibera in merito all'operazione tramite formalizzazione di verbale.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono prevedere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, anche se il parere del Comitato ovvero, a seconda del caso, del soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti è ritenuto vincolante, il Consiglio di Amministrazione può approvare ugualmente un'operazione, nonostante il parere contrario del Comitato ovvero, a seconda del caso, soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea degli azionisti, che delibera con il voto favorevole della maggioranza degli azionisti non correlati votanti.

Acque Potabili può avvalersi della facoltà prevista nell'articolo 10 del RPC ed applicare alle operazioni di maggiore rilevanza la disciplina prevista per le operazioni di minore rilevanza.

5.4 Informativa interna e comunicazioni al pubblico

L'Unità AMCO comunica alle funzioni aziendali/unità organizzative interessate della relativa società e al Servizio Amministrazione l'esito della delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea. L'Unità AMCO e le funzioni aziendali/unità organizzative interessate della relativa società conservano copia di tutta la documentazione riguardante l'operazione.

Le funzioni aziendali/unità organizzative interessate della Società inviano con cadenza trimestrale all'Unità AMCO un'informativa completa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate siano esse riferite a casi di esclusione, ritenute di minore rilevanza o di maggiore rilevanza. L'Unità AMCO, trimestralmente, compila un documento riepilogativo di tutte le operazioni e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Nei casi di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un'operazione di minore rilevanza per la quale il Comitato ovvero, a seconda del caso, soggetto deputato in caso di ricorso a Presidi Equivalenti aveva espresso un parere negativo, l'Unità AMCO mette a disposizione del pubblico⁴, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non condividere tale parere. Nello stesso termine è inoltre messo a disposizione del pubblico il parere, come allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, l'Unità AMCO predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del RPC (Allegato D "Documento informativo relativo ad operazioni di

⁴Presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento degli Emittenti.

maggior rilevanza con parti correlate”). Tale documento è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni (quindici giorni in caso di cumulo di operazioni) dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente (approvazione finale del Consiglio di Amministrazione o approvazione della proposta da sottoporre all’Assemblea degli azionisti) o, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Il documento informativo riporta, in allegato, gli eventuali pareri del Comitato e degli esperti indipendenti.

L’Unità AMCO predisporre il documento informativo anche qualora, nel corso dell’esercizio, la Società o le sue controllate concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggior rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nel Capitolo 3. Nell’ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. L’Unità AMCO impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

L’Unità AMCO, contestualmente alla diffusione in pubblico, è responsabile di trasmettere alla Consob i documenti e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Emittenti⁵.

Qualora un’Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni, le seguenti:

- a) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- c) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- e) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

6 Procedure interne alle Controllate

I Consigli di Amministrazione delle Controllate sono responsabili:

- a) di impartire opportune istruzioni alle proprie controllate affinché la presente procedura sia applicata dalle stesse, per quanto necessario ai fini della presente procedura;

⁵Art. 65-*septies* del Regolamento degli Emittenti che dà disposizioni su “Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate”.

b) di garantire che le operazioni siano approvate dagli organi di amministrazione delle proprie controllate e siano tempestivamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione di Acque Potabili/Unità AMCO;

c) di assicurare che di tutte le Operazioni con Parti Correlate, sia mantenuta idonea archiviazione.

7 Verifica e informazione agli organi societari

Il Dirigente Preposto verifica il rispetto e la corretta applicazione della presente procedura e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale di Acque Potabili, in occasione della prima riunione utile di ciascuno di essi e, in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale.

8 Modifiche ed integrazioni

L'Unità AMCO è responsabile della tenuta dell'elenco delle Parti Correlate, dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate (Allegato A) e dell'aggiornamento degli stessi sulla base delle informazioni ricevute.

L'Unità AMCO è responsabile, inoltre, di mantenere aggiornata questa procedura e di comunicare eventuali modifiche/integrazioni a tutti i soggetti interessati.

Acque Potabili valuta, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione e/o aggiornamento della presente procedura, tenendo conto, fra l'altro, delle possibili modifiche intervenute nella compagine sociale, nonché dell'efficacia dimostrata dalla presente procedura nella prassi applicativa.

9 Definizioni

Controllo e controllo congiunto. Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole. L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto

possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche. I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari. Si considerano *stretti familiari* di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata. Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata. Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture. Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

10 Allegati


Allegato A: Elenco Operazioni con Parti Correlate

Allegato B: Dichiarazione di Indipendenza

Allegato C: Valutazione dell'OPC

Allegato D: Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

Elenco operazioni con Parti Correlate

		
Operazioni con Parti Correlate alla data del XXX		
Descrizione Operazione	Categoria Operazione	Parti Correlate coinvolte nell'operazione
	Operazione di maggiore rilevanza	
	Operazione di minore rilevanza	
	Casi di esclusione	

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, con riferimento alla lista presentata da _____ in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di ACQUE POTABILI S.p.A., convocata presso la sede sociale per il _____ alle ore _____, in prima convocazione, e per il giorno _____, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con la presente, sotto la propria piena e personale responsabilità

dichiara

- di accettare la propria candidatura e, sin d'ora, condizionatamente alla nomina, l'incarico a Consigliere di Amministrazione di ACQUE POTABILI S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la nomina in parola
- di essere in possesso dei requisiti di legge necessari per essere qualificato amministratore indipendente
- che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare dall'art. 2382 Cod. Civ., e dallo Statuto di Acque Potabili S.p.A..

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali comunicati mediante la presente dichiarazione e gli allegati elencati in calce, nell'ambito e per le finalità del procedimento per cui gli stessi vengono conferiti.

Torino, _____

In fede

Allegati:

- ✓ curriculum vitae
- ✓ copia del documento di identità
- ✓ copia codice fiscale

Valutazione dell'OPC

- Società che intende porre in essere l'operazione: _____

- Parte correlata con cui si intende porre in essere l'operazione e natura della correlazione:

- Descrizione analitica delle caratteristiche, modalità esecutive, termini temporali e condizioni economiche dell'operazione (se occorre allegare documenti a supporto): _____

- Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari: _____

Tipologia di operazione (a cura del Servizio Amministrativo): _____

Luogo e data

Timbro e firma del Responsabile

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 del RPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;

- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del RPC.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del RPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.